

Circolare 08/2025

Verona – febbraio 2025

MODIFICHE ALLA CONTRIBUZIONE

Con la circolare n. 5/2025 l'Inps ha illustrato le modifiche apportate, a far data dal **1° gennaio 2025**, sugli aspetti di natura contributiva dall'articolo 5, D.Lgs. 148/2015, in materia di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga e dai Decreti Interministeriali 21 luglio 2022 e 21 maggio 2024, in materia di Fondi di integrazione salariale (Fis) e Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.

Fis

Il Fis è finanziato, dal 1° gennaio 2022, da un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti, e da un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti. Le suddette aliquote sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di 2/3 e di 1/3. È stata disposta una riduzione del contributo ordinario, per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, a decorrere dal 1° gennaio 2025, fermo restando l'obbligo di garantire l'equilibrio di bilancio del Fondo medesimo. Tale riduzione, stabilita in misura pari al 40% della citata aliquota del contributo ordinario dello 0,50%, attestandosi così allo 0,30%, è prevista a favore dei datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale al Fis, per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento.

Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali

È stata disposta, sotto il profilo del finanziamento del Fondo, la seguente riformulazione, declinata secondo il relativo requisito dimensionale, dell'ammontare dell'aliquota ordinaria di finanziamento:

- ✓ 0,50% per i datori di lavoro che occupano mediamente, nel semestre di riferimento, fino a 5 dipendenti;
- ✓ 0,80% per i datori di lavoro che occupano mediamente nel semestre di riferimento, da 5,1 a 15 dipendenti;
- ✓ 1% per i datori di lavoro che occupano mediamente nel semestre di riferimento, oltre i 15 dipendenti.

Dal 1° gennaio 2025, in analogia a quanto stabilito dalla disciplina del Fis, è prevista una riduzione della misura della contribuzione ordinaria di finanziamento; in particolare, una riduzione in misura pari al 40% dell'aliquota dello 0,50%, attestandosi così allo 0,30%, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale, per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento.

Riduzione del contributo addizionale (Cigo/Cigs/Cigd)

A carico dei datori di lavoro che presentano la domanda di integrazione salariale un contributo addizionale in misura pari al:

- a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente al periodo di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, fruito all'interno di uno o più interventi concessi, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- b) 12% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- c) 15% oltre il limite di cui alla lettera b) in un quinquennio mobile.

È stata introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2025, una riduzione del contributo addizionale a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del trattamento, in misura pari:

- a) al 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- b) al 9% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile. La verifica della condizione di accesso alla riduzione del contributo addizionale deve essere effettuata sulla/e matricola/e contributiva/e, nonché su tutte le unità produttive che fanno capo al soggetto datoriale, univocamente identificato dal relativo codice fiscale, prendendo in considerazione l'ultimo periodo di trattamento salariale fruito a titolo di Cigo e/o Cigs o Cigd, anche nel caso in cui, in relazione a tali trattamenti, il datore di lavoro non abbia versato il contributo addizionale per effetto di specifiche disposizioni di esonero.

Con riguardo ai datori di lavoro che, oltre a essere destinatari della disciplina in materia di Cigs, rientrano anche, per le causali ordinarie, nelle tutele del Fis, l'Inps precisa che l'articolo 20, comma 3-bis, D.Lgs. 148/2015, dal 1° gennaio 2022, ha esteso il campo di applicazione della disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale anche ai datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che, non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali, siano destinatari delle tutele del Fis. Per tali datori di lavoro, la riduzione del contributo addizionale dovuto in relazione ai trattamenti di Cigs opera a condizione che i medesimi soggetti non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi, successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione di trattamenti di integrazione salariale a titolo di Cigs e/ o di Assegno di integrazione salariale (Ais).

Inoltre, il comma 1-ter dell'articolo 5, D.Lgs. 148/2015, stabilisce la riduzione del contributo addizionale nella misura pari al 6% della retribuzione globale relativamente a periodi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi nel limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile, nonché al 9% per i periodi successivi e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile. Il medesimo comma nulla dispone in ordine alla misura del contributo addizionale, nel caso di fruizione di ulteriori interventi di integrazione salariale, oltre il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile. Pertanto, per i periodi di integrazione salariale fruiti oltre il predetto limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile, i datori di lavoro interessati sono tenuti a versare il contributo addizionale nella misura del 15%. I datori di lavoro, ai quali non può applicarsi la previsione recata dal comma 1-ter dell'articolo 5, in assenza delle condizioni di accesso, continuano a versare il contributo addizionale dovuto sui trattamenti di integrazione salariale (Cigo/Cigs/Cigd) secondo le misure stabilite dal comma 1 del medesimo articolo 5.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1-ter, D.Lgs. 148/2015, secondo i criteri illustrati nel precedente paragrafo, le procedure per la determinazione dell'aliquota del contributo addizionale sono adeguate secondo i criteri di seguito riportati.

In presenza di una domanda di integrazione salariale, la procedura verifica, per tutte le unità produttive afferenti a ogni matricola contributiva che fa capo al soggetto datoriale identificato dal relativo codice fiscale, la presenza di giornate di trattamenti di integrazione salariale fruiti nei 24 mesi che precedono il giorno di decorrenza del trattamento richiesto. In presenza di giornate di integrazione salariale fruiti, anche per una sola unità produttiva riconducibile allo stesso soggetto datoriale, il contributo addizionale continua a essere applicato secondo le misure piene. In assenza di giornate di integrazione salariale fruiti per la totalità delle unità produttive facenti capo al medesimo soggetto datoriale, si procede, invece, ad applicare l'aliquota del contributo addizionale nella misura ridotta.

In caso di periodi di trattamenti di integrazione salariale su cui insistono due aliquote differenti, la riduzione del contributo addizionale, ove spettante, viene applicata su ciascuna delle due aliquote (ad esempio, 6% e 9%).

Istruzioni operative

Dal 1° gennaio 2025, i datori di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione del Fis (matricole contraddistinte dal c.a. "0J") e del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali (matricole contraddistinte dal c.a. "0S") che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a fare data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, al fine di beneficiare della riduzione del 40% dell'aliquota del contributo ordinario pari allo 0,50% sono contrassegnate centralmente dal codice di autorizzazione "2Q" che assume il nuovo significato di *"Riduzione aliquota contributo ordinario FIS/Fondo attività professionali - Decreti interministeriali del 21 luglio 2022 e del 21 maggio 2024"*. La procedura centralizzata, dopo avere effettuato le dovute verifiche, provvede all'attribuzione del c.a. sopra indicato; la medesima procedura provvede altresì alla rimozione del c.a. qualora vengano meno i requisiti di fruizione della riduzione, che decorrono dalla data di presentazione della domanda del nuovo intervento. Anche in presenza del sopra menzionato c.a., la procedura di calcolo non procede al riconoscimento della riduzione contributiva, qualora risulti applicata l'aliquota per i datori di lavoro con media superiore a 5 dipendenti. I datori di lavoro possono altresì provvedere ad effettuare eventuali comunicazioni riguardanti l'esonero tramite il *"Cassetto Previdenziale del Contribuente"* sotto la voce *"Posizione Aziendale"*, selezionando l'oggetto appositamente istituito denominato: *"Riduzione contributo ordinario FIS/Fondo attività professionali"*.

La procedura di calcolo, dal mese di competenza gennaio 2025, viene adeguata.

I codici di versamento relativi al contributo addizionale rimarranno quelli già in uso.

Distinti saluti.

Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato